



# ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Teramo, 24 ottobre 2014  
Ns. Prot. n. 1734

AL COMUNE DI TERAMO  
c.a. Segretario Generale  
64100 TERAMO  
affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it

AL COMUNE DI TERAMO  
c. a. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
ing. Remo Bernardi  
64100 TERAMO  
affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it

AL CONSIGLIO DI DISCIPLINA  
INGEGNERI TERAMO  
Corso Cerulli, 74  
64100 TERAMO  
segreteria@ingte.it

ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE  
PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE, 32  
00186 ROMA  
protocollo@pec.anticorruzione.it

ALLA CORTE DEI CONTI  
Via Buccio di Ranallo, 65/A  
67100 L'Aquila  
abruzzo.controllo@corteconticert.it

ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA PROVINCIA DI TERAMO  
dp.teramo@pce.agenziaentrate.it

ALL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TERAMO  
oappc.teramo@archiworldpec.it

**Oggetto: LAVORI PER LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO DEGLI AGENTI INQUINANTI PROVOCATI DAL TRAFFICO VEICOLARE IN TERAMO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI INTERSEZIONE A RASO DEL TIPO "A MINIROTATORIA" IN V.LE F. CRISPI ANGOLO VIA DELL'AEROPORTO ANGOLO VIA FONTE REGINA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO.**

Questo Ordine ha ricevuto la nota del 14.10.2014 con la quale il RUP, ing. Remo Bernardi, giustifica l'affidamento della progettazione di cui all'oggetto ad un architetto, pur trattandosi di opere stradali esulanti dalla competenza professionale della categoria degli architetti.

Le argomentazioni portate dal RUP, a nostro avviso, non sono affatto esaurienti, né possono essere commentate in quanto trattasi di considerazioni meramente soggettive ed aleatorie, e non affrontano direttamente i dettami del R.D. n° 2537 del 23.10.1925, artt. 51 e 52, ma tentano di giustificare con argomentazioni diversive il detto affidamento.

Difatti, solo dopo la nostra prima segnalazione nota 1121 del 24.05.2013, il RUP si è accorto che l'architetto incaricato non aveva le giuste competenze per l'incarico afferente ad opere stradali e lo invita, con nota 3065 del 20.06.2013, a dotarsi di un consulente nel merito pensando di sopperire con una consulenza alla carenza di competenze.

L'ulteriore giustificazione di cui alla nota prot. 1121 del 24.05.2013 secondo cui a ridosso dell'intervento insiste un vecchio casolare vincolato ai sensi del DLGS 42/2004 necessita di un' approfondimento.

Propedeuticamente ricordiamo che ai sensi del R.D. 23.10.1925 n. 2537 c i campi di attività delle due professioni sono rispettivamente:

**Art. 51** Sono di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, **dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto**, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.

**Art. 52** Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. **Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364 per l'antichità e le belle arti,[in seguito L. 1089/1939 ed oggi Testo Unico dei beni Culturali] sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.**

Senza tornare nel merito dell'art. 51, esclusiva competenza ingegnere opere stradali, facciamo notare ai sensi dell'art. 52 che: **"Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364 per l'antichità e le belle arti,[in seguito L. 1089/1939 ed oggi Testo Unico dei beni Culturali] sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere."**

Quindi indicare il bene oggetto di vincolo ai sensi della 42/2004 non ha nessuna efficacia ai sensi della legge salvo che il bene, ai sensi della legge medesima art. 13, non sia stato catalogato e dichiarato quale bene di interesse culturale da parte del soprintendente.

Il bene di che trattasi non è oggetto di nessuna dichiarazione di interesse culturale poiché, qualora lo fosse, la presenza dello sbalzo della rotatoria a ridosso del bene stesso sarebbe del tutto incompatibile.

Senza polemica invitiamo il RUP a documentarsi meglio nel merito dato che la generica affermazione di vincolo ai sensi della legge 42/2004 difatti produce un danno di immagine alla professione dell'ingegnere che può, senza ombra di dubbio, operare all'interno di detti vincoli.

La giustificazione addotta nella nota di risposta per vincolo competenze al progettista architetto incaricato di acquisire "la consulenza di un professionista ingegnere" riconosce in tal modo, ed implicitamente, la bontà di quanto da noi asserito.

Sull'aspetto appena sopra descritto vogliamo precisare che:

- la prestazione di una consulenza non assorbe affatto le responsabilità legate all'atto professionale sottoscritto dal progettista, e quindi ai fini prettamente professionali è ininfluyente;
- il sub appalto di prestazioni intellettuali è vietata dalle norme, precisamente dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006, né si può affermare che la consulenza richiesta esplicitamente all'architetto rientri nella casistica elencata sempre dal medesimo art. 91;
- l'ingegnere che ha sottoscritto il progetto definitivo – esecutivo non risulta essere incaricato esplicitamente dall'Ente, ed in effetti dal frontespizio dell'elaborato progettuale si evince che ha firmato come "consulente", e quindi ritorniamo a quanto asserito al primo punto.

Inoltre dalla determina n° 2358 del 18.12.2012 si evince che i criteri adottati dal RUP dell'epoca per la scelta del professionista sono (pag. 2 secondo capoverso): "le opere svolte dai professionisti con particolare riferimento ai lavori da realizzare" e per "un criterio di rotazione tra i professionisti presenti in elenco " e che l'architetto dichiara di essere lavoratore assunto a tempo indeterminato.

Ci domandiamo quindi:

- Quali e quante possono essere le opere stradali progettate e dirette da un architetto?
- Come mai la "rotazione" ha riguardato un architetto che è anche lavoratore subordinato (pag. 2 quarto capoverso) con contratto di lavoro a tempo indeterminato? Erano già stati incaricati tutti i liberi professionisti in elenco?
- Come si può configurare per un lavoratore dipendente una prestazione occasionale, quindi senza partita IVA, che prevede un importo di €. 13.845,68 visto che nello specifico è vietata la prestazione occasionale?

Su quest'ultimo siamo a segnalare quanto segue.

Ricordiamo che dette attività non rientrano fiscalmente all'interno di attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente ( o prestazione occasionale) e quindi fuori dal campo di applicazione IVA.

Ai sensi della riforma Biagi, D. lgs. 276/2003, art. 61, comma 3, "Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo [lavoro a progetto e lavoro occasionale] le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo [..... ]

Dal punto di vista fiscale, la stessa Amministrazione finanziaria ritiene che le prestazioni di servizi rese da iscritti ad albi o elenchi costituiscono sempre attività di lavoro autonomo in senso proprio (Ministero delle Finanze, il Sole-24 Ore, 23 maggio 1987).

Inoltre, si deve segnalare il danno economico che questo comportamento arreca all'ente pubblico. Infatti, i compensi erogati per lavoro autonomo non esercitato abitualmente, di cui all'art. 67, comma I, lettera I) del TUIR (tra cui rientrano evidentemente anche le prestazioni occasionali), contribuiscono a determinare la base imponibile IRAP per l'ente pubblico, che è tenuto a calcolare l'IRAP dovuta applicando l'aliquota dell'8,5% sulla sua base imponibile. Al contrario, i compensi erogati dall'ente pubblico a fronte di fattura professionale non incrementano la base imponibile IRAP. Va da sé che l'ente pubblico che si avvale di servizio professionale reso in forma di prestazione occasionale anziché di prestazione professionale con emissione di fattura, subisce un danno economico pari all'8,5% dell'importo erogato per la prestazione occasionale.

Il lavoro non abituale o occasionale è da intendersi solo quando viene svolto per attività che non rientrano nelle competenze professionali di chi le esercitata e non certo legate al numero di volte che le stesse vengono svolte.

Per intenderci se l'incaricato fosse stato chiamato in maniera occasionale per pulire le scale del Municipio di Teramo sicuramente detta attività rientrava all'interno del lavoro occasionale visto che non necessita l'iscrizione all'albo degli Architetti e non rientra sicuramente nelle competenze professionali dell'incaricato.

Pertanto la presente nota viene inoltrata all'Agenzia delle Entrate e all'Ordine degli Architetti della Provincia di Teramo per verificare il rispetto delle norme in materia dal momento che, chiaramente, trattasi di concorrenza sleale e evasione di IVA.

In definitiva questo Ordine rimarca e ribadisce quanto contestato con le note precedenti, e precisamente la n° 1121 del 24.05.2014 e la n° 1561 del 19.09.2014.

ALLEGATO – nota comune di Teramo prot. n. 51477 del 30/10/2013

Il Presidente  
Ing. Alfonso Marcozzi

